



Spett.le  
CLIENTE  
Vs. Sede

## Decreto Legge 21/09/2021 n. 127 DECRETO GREEN PASS

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n.226 del 21-9-2021) Vigente al: 22-9-2021

[... omissis...]

Art. 3 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

### OBBLIGO GREEN PASS

#### DA QUANDO E FINO A QUANDO

Comma 1 - [... omissis] Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,

#### PER CHI VALE TALE OBBLIGO

a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 [... omissis...]

#### INOLTRE SI APPLICA A

Comma 2 - La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Comma 3 - [... omissis...]

#### CHI DEVE VERIFICARE I LAVORATORI INTERNI


Comma 4 - I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

#### CHI DEVE VERIFICARE I LAVORATORI ESTERNI

Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro

#### COME VERIFICARE

Comma 5 - I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. [... omissis...].



## PROVVEDIMENTI PER CHI NON HA IL GREEN PASS

Comma 6 - I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

## PER LE PICCOLE AZIENDE

Comma 7 - Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

## SANZIONI ACCESSO SENZA GREEN PASS LAVORATORE

Comma 8 - L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

## SANZIONE MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEL D.L.

Comma 9 - In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

## RIASSUMENDO

Ad oggi, dal 15/10/2021 tutti i lavoratori e tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro devono essere in possesso della certificazione GREEN PASS COVID 19.

Sia chiaro che detta certificazione può essere ottenuta o mediante VACCINAZIONE – 15 gg dopo la prima dose, o mediante TEST, o molecolare orofaringeo/salivare o antigenico rapido orofaringeo comunque eseguito da strutture riconosciute e valevole al fine del rilascio del GREEN PASS. Non è valido alcun altro test soprattutto "FAI DA TE".

Qualora fossero presenti lavoratori che non vogliono allinearsi alle indicazioni contenute nel succitato decreto, si consiglia di rivolgersi quanto prima al consulente del lavoro per procedere/provvedere alle giuste azioni nel campo giuslavorativo/contrattuale.

Non è dovuto da parte del Datore di Lavoro alcun onere per l'esecuzione dei sopraccitati test.

Inoltre segnaliamo che le notizie attuali confermano che le richieste di tampone sono salite di numero al punto tale che la prenotazione presso le strutture pubblico/private che li effettuano danno come primo giorno non prima dei prossimi 6/7 gg, quindi per essere pronti al 15/10 è opportuno intervenire quanto prima.

ALLEGHIAMO MODELLO INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE CONTROLLO.